

QUALE GIUDICE PER LE CONTROVERSIE COMPLESSE?

ELISABETTA SILVESTRI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La proposta di istituzione di sezioni commerciali distrettuali ed il suo tramonto. Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ora, “Tribunali delle imprese”). – 3. L’esperienza spagnola: i *Juzgados de lo mercantil*. – 4. Corti federali statunitensi e specializzazione dei giudici. – 5. Il dibattito sulla specializzazione dei giudici in Italia¹.

1. Secondo un testo a ragione giudicato fondamentale per la comprensione del fenomeno delle controversie complesse, ossia lo statunitense *Manual for Complex Litigation* ⁽²⁾, la complessità della causa costituisce un problema da risolvere mettendo in atto tecniche processuali che consentano una gestione efficiente della controversia, nella prospettiva che questa giunga ad una “*just resolution*”⁽³⁾ in tempi rapidi, a costi (relativamente) contenuti e nel pieno rispetto della *fairness* dovuta alle parti. Il problema della *complex litigation*, insomma, è essenzialmente un problema di *case management*: spetta al giudice, se possibile in collaborazione con i difensori delle parti, trovare la “ricetta” più adatta alle specifiche esigenze del caso concreto, utilizzando al meglio gli strumenti procedurali che le norme mettono a sua disposizione, con l’aggiunta di quel pizzico di creatività che può rendersi necessario, di volta in volta, per pianificare un proficuo sviluppo della *adjudication* ⁽⁴⁾.

Secondo il *Manual*, la *complex litigation* non è un “monolite”⁽⁵⁾; di conseguenza, non sono possibili né una definizione *a priori* di cosa intendere per controversia complessa, né un’elencazione esaustiva delle materie in cui con maggiore frequenza le controversie presentano aspetti di complessità. È solo nel processo che la complessità emerge e va gestita nella dimensione della procedura applicabile al caso concreto.

* Professore Associato di Diritto processuale civile e di Diritto processuale civile comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia, Italia. E-mail: elisabetta.silvestri@unipv.it.

(1) **Nota do editor: Artigo enviado a convite de João Bosco Maciel Junior, Mestre em Direito pela PUC/SP e Professor de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. Estágio na Università di Pavia, Itália, junto ao Prof. Michele Taruffo e à Profa. Elisabetta Silvestri. Advogado.**

* Professore Associato di Diritto processuale civile e di Diritto processuale civile comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia, Italia. E-mail: elisabetta.silvestri@unipv.it.

(2) Cfr. AA.VV., *Manual for Complex Litigation, Fourth*, Washington, DC, 2004. La versione online dell’intero *Manual*, pubblicato sotto gli auspici del Federal Judicial Center, è disponibile all’indirizzo [http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/mcl4.pdf/\\$file/mcl4.pdf](http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/mcl4.pdf/$file/mcl4.pdf).

(3) Cfr. AA.VV., *Manual for Complex Litigation*, cit., p. 8.

(4) Cfr. AA.VV., *Manual for Complex Litigation*, cit., ivi.

(5) Cfr. AA.VV., *Manual for Complex Litigation*, cit., p. 2.

L'approccio statunitense al fenomeno della *complex litigation* sembra essere, quindi, un approccio prettamente processuale, in quanto volto alla ricerca delle tecniche di *litigation management* che consentano di trattare in modo efficiente una causa caratterizzata da una pluralità di parti, avente ad oggetto una molteplicità di questioni di fatto complesse, o tale da prospettare questioni giuridiche di difficile soluzione o, ancora, tale da sollevare problemi "inusuali" con riguardo alle prove di cui è necessaria l'assunzione ⁽⁶⁾.

Fatta questa premessa, occorre precisare che questo saggio si propone di affrontare il problema delle controversie complesse in una prospettiva diversa, forse più adatta alla realtà italiana, in cui il giudice difetta di qualunque potere di vero *case management* e non dispone degli strumenti indispensabili per una efficace gestione di questo tipo di controversie. Lungi dall'auspicare l'ennesima riforma del giudizio ordinario di cognizione o, peggio, dal sollecitare la creazione di un nuovo, arcano, procedimento speciale per le cause complesse, chi scrive intende avanzare l'ipotesi che per far fronte ai problemi posti da controversie di questo genere debbano essere prese in considerazione anche soluzioni che, pur senza incidere sulla disciplina del processo, operino invece sull'individuazione dell'organo giudiziario chiamato a deciderle. In altri termini, questo saggio vuole offrire qualche spunto di riflessione in tema di specializzazione del giudice, avanzando la tesi secondo cui, in una prospettiva *pro futuro*, particolari materie, contraddistinte da un elevato grado di complessità della disciplina sostanziale, dovrebbero essere affidate ad apposite sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello. Si tratterebbe di una soluzione non nuova per l'ordinamento italiano, nel quale già esistono esempi di sezioni specializzate *ratione materiae*: una soluzione che potrebbe essere estesa ad altri ambiti e, in particolare, a quell'insieme composito di materie che va sotto il nome di diritto dell'economia, sull'esempio di altri ordinamenti che, negli ultimi anni, hanno fortemente rivalutato la specializzazione del giudice quale elemento essenziale di un programma di riforme volto ad adeguare l'amministrazione della giustizia civile alla crescente complessità della realtà sociale ed economica. Quale esempio di questa tendenza sarà presa in considerazione l'esperienza spagnola dei *Juzgados de lo Mercantil*. In termini più generali, si accennerà al fatto che anche in ordinamenti tradizionalmente contrari alla specializzazione dei giudici sta prendendo corpo un ripensamento critico delle teorie che privilegiano una concezione dell'esercizio della funzione giudiziaria tuttora fortemente influenzata dal mito del giudice c.d.

⁽⁶⁾ Gli elementi indicati nel testo come possibili indici della complessità della controversia sono menzionati espressamente dalla Rule 16 (c) (2) (L) delle *Federal Rules of Civil Procedure* quali aspetti della causa che il giudice è tenuto a prendere in considerazione nella prospettiva di adottare particolari forme di *case management* al fine di "ottimizzare" la fase preparatoria del processo.

generalista, depositario di una cultura (giuridica e non) tanto vasta da rasentare la vera e propria onniscienza.

2. È noto che, in occasione dell'elaborazione della riforma del diritto societario, venne presa in considerazione, almeno inizialmente, la possibilità di istituire un giudice specializzato nella trattazione delle controversie in materia economica. In particolare, lo schema di disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Mirone conteneva un gruppo assai articolato di “nuove norme sulla giurisdizione”⁽⁷⁾ che, indicando celerità ed efficienza del procedimento quali obiettivi primari della futura riforma, contemplavano tra i criteri direttivi che il Governo avrebbe dovuto attuare anche l'istituzione di “sezioni specializzate nella trattazione delle cause e dei ricorsi che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario”⁽⁸⁾. La competenza del nuovo organo giudiziario veniva prefigurata in termini molto ampi: in effetti, si prevedeva che ricomprendesse non solo tutte le questioni relative alla materia societaria in senso stretto (indipendentemente dalla collocazione della normativa di riferimento nel codice civile o in leggi speciali), ma anche altre materie in certo qual modo contigue a quella commerciale, in quanto caratterizzate da una forte connotazione economica ed in grado di influenzare in maniera significativa l'andamento del mercato. Nella relazione allo schema di disegno di legge-delega si poneva in evidenza come la “esigenza di una trattazione esperta e spedita delle questioni commerciali”⁽⁹⁾ non fosse propria del solo diritto societario, sicché, “istituita che fosse una sezione dotata di elevata specializzazione nel settore del diritto dell'economia, sarebbe assurdo non affidarle anche la cognizione di altre questioni la cui risoluzione richiede lo stesso grado di specifica competenza”⁽¹⁰⁾: la competenza delle nuove sezioni specializzate, quindi, veniva estesa anche alle questioni attinenti al testo unico sulla finanza ed al testo unico bancario, come pure alle questioni in materia di concorrenza, brevetti, marchi e segni distintivi dell'impresa. Inoltre, ed anche nella prospettiva di “assicurare una «massa critica» di controversie sufficienti a giustificare l'istituzione di appositi organi giurisdizionali”⁽¹¹⁾, si ascriveva alle sezioni specializzate anche una parziale competenza in materia di fallimento ed altre procedure d'insolvenza, facendo carico al legislatore delegato di dettare una specifica disciplina idonea a favorire “la definizione immediata e definitiva

⁽⁷⁾ Cfr. *Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario*, sub art. 11, in *Riv.società*, 2000, p. 24.

⁽⁸⁾ Cfr. art. 11, c. 1 a) dello *Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario*, cit., ivi.

⁽⁹⁾ Cfr. la *Relazione illustrativa allo schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario*, in *Riv.società*, 2000, p. 86.

⁽¹⁰⁾ Cfr. la *Relazione illustrativa*, cit., ivi.

⁽¹¹⁾ Cfr. la *Relazione illustrativa*, cit., ivi.

di qualsiasi dubbio in tema di competenza”⁽¹²⁾, con particolare attenzione per i casi di connessione con procedimenti aventi ad oggetto materie diverse.

L’istituzione delle sezioni specializzate era concepita su base distrettuale, nella consapevolezza che la poco razionale distribuzione delle circoscrizioni giudiziarie avrebbe reso scarsamente utile la creazione del nuovo organo presso qualunque tribunale. Al fine di evitare che il “valore aggiunto” della specializzazione del giudice in primo grado andasse perso nei successivi giudizi di impugnazione, si prevedeva la creazione di sezioni specializzate anche presso le corti d’appello e la Corte di cassazione.

Quanto alla composizione delle sezioni, secondo il progetto Mirone i nuovi organi avrebbero dovuto essere costituiti soltanto da giudici togati, reclutati in applicazione dei criteri di selezione che il legislatore delegato avrebbe dovuto individuare conformemente all’esigenza di assicurare una forte specializzazione nelle materie affidate alla competenza delle sezioni, specializzazione da consolidare attraverso la previsione di apposite modalità di formazione permanente dei giudici. L’importanza di quest’ultimo aspetto era sottolineata con enfasi dalla Relazione illustrativa, nella quale formazione ed aggiornamento dei magistrati addetti alle istituende sezioni specializzate venivano presentati come strumenti essenziali per superare i limiti della cultura media dei giudici (e, più in generali, dei giuristi), una cultura “notoriamente [...] poco orientata alla conoscenza dei fenomeni economici, la cui comprensione è del pari assente nei criteri di selezione per l’accesso all’ordine giudiziario”⁽¹³⁾.

A livello dottrinale, i contenuti del progetto di riforma, nella parte relativa alla tutela giurisdizionale, erano stati accolti favorevolmente, anche se taluno aveva paventato il rischio che l’istituzione di nuove sezioni specializzate per le controversie commerciali venisse percepita come la reintroduzione di una forma di giustizia corporativa, espressione della volontà di privilegiare la tutela di determinati interessi economici, con un’operazione di ingegneria ordinamentale destinata a risultare particolarmente odiosa in un sistema caratterizzato da un elevato grado di inefficienza dell’apparato giurisdizionale ⁽¹⁴⁾. Si osservava, tuttavia, che un rischio siffatto poteva essere neutralizzato facendo delle sezioni specializzate organi interamente costituiti da giudici togati (come prevedeva, del resto, lo schema di disegno di legge) e rigettando, quindi, il modello francese dei *Tribunaux de commerce* e dei suoi giudici-commercianti ⁽¹⁵⁾, un modello che nella stessa Francia è da molti giudicato anacronistico e bisognoso di una riforma radicale, che assicuri

⁽¹²⁾Cfr. la *Relazione illustrativa*, cit., ivi.

⁽¹³⁾ Cfr. Cfr. la *Relazione illustrativa*, cit., p. 88.

⁽¹⁴⁾ In questo senso, cfr., ad es., SALAFIA, V., *Lo schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario*, in *Soc.*, 2000, p. 15.

⁽¹⁵⁾ Cfr., in particolare, RORDORF, R., *Giudici per il mercato o mercato senza giudici?*, in *Soc.*, 2000, p. 156 s.

l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo giudicante, sgombrando il campo dal sospetto di un conflitto di interessi sempre latente nei rapporti tra le parti ed i *juges consulaires*, giudici laici ed elettivi ⁽¹⁶⁾.

In ogni caso, per quanto non vi fosse perfetta coincidenza di opinioni circa la composizione del nuovo organo giurisdizionale, non era messa in discussione l'esigenza di affidare la gestione dei conflitti in materia commerciale ad una nuova figura di giudice, adeguatamente "attrezzato a comprendere sia i presupposti di fatto, sia le conseguenze dell'intervento che gli viene richiesto" ⁽¹⁷⁾ in settori vitali per l'economia, nella consapevolezza che fornire un'adeguata risposta giurisdizionale alle esigenze del mercato costituisce un tassello indispensabile nella tenuta del sistema-paese e rappresenta un obiettivo imprescindibile per una nazione che ambisca a sostenere la concorrenza di altri ordinamenti, dotati di un apparato giudiziario assai più efficiente del nostro ⁽¹⁸⁾. Le vicende (o forse, più correttamente, le vicissitudini) della riforma del diritto societario successive ai lavori della Commissione Mirone portarono ad un abbandono della proposta di istituire sezioni specializzate. Venne riformato il diritto commerciale sostanziale e furono introdotti nuovi modelli di procedimento per le controversie in materia societaria, procedimenti che però ebbero vita breve, essendosi rivelati nella pratica fonti di complicazioni e lungaggini.

Come si suole dire quando occorre giustificare il tramonto di un'ipotesi di riforma abbandonata probabilmente per la mancanza di una reale volontà politica di portarla a compimento, i tempi non erano maturi per la creazione di un giudice specializzato per l'impresa ed il mercato ⁽¹⁹⁾. O forse,

⁽¹⁶⁾ Sul finire del secolo scorso, prese corpo in Francia un vasto movimento favorevole ad una radicale riforma dei tribunali di commercio, che si tradusse, inizialmente, nella conduzione di alcune indagini conoscitive sul funzionamento di queste peculiari *juridictions d'exception* e, in un secondo momento, nella presentazione in Parlamento di vari progetti di riforma, nessuno dei quali, tuttavia, venne definitivamente approvato. Le critiche mosse ai tribunali di commercio riguardavano essenzialmente la loro inadeguatezza ad assicurare, proprio in conseguenza della loro composizione integralmente laica ed elettiva, sia adeguate garanzie di indipendenza e di imparzialità, sia le competenze giuridiche necessarie per far fronte alla complessità di un diritto commerciale ben diverso da quel *droit des merchants* per l'applicazione del quale le giurisdizioni consolari erano fiorite in epoca medievale: un'efficace sintesi degli argomenti addotti a sostegno di una radicale trasformazione dei *tribunaux de commerce* può leggersi in AA. VV., *Rapport d'enquête sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce (Juillet 1998)*, consultabile all'indirizzo <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/004000960/0000.pdf>. In generale, sui tribunali di commercio cfr. COUTANT, M. F., *Les tribunaux de commerce*, Paris, 1999; VINCENT, J., GUINCHARD, S., MONTAGNIER, G., VARINARD, A., *Institutions judiciaires*⁵, Paris, 1999, p. 330 ss.; SILVESTRI, E., *Note in tema di giudici speciali e «juges d'exception»*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 1992, p. 509 ss. Per qualche riferimento al dibattito sulla opportunità di conservare o meno i tribunali di commercio nella loro composizione tradizionale, rimasta sostanzialmente immutata nei molti secoli trascorsi dalla loro istituzione, cfr. BERNARDO, G., *Recente normativa sui «tribunaux de commerce» in Francia*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 2003, p. 175 ss.

⁽¹⁷⁾ Così COSTANTINO, G., *Contributo alla ricerca di un modello processuale per i conflitti economici*, in *Soc.*, 2000, p.162.

⁽¹⁸⁾ Per spunti in tal senso, cfr. RESCIGNO, M., *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di specializzazione della giustizia commerciale*, in *Soc.*, 2000, p. 181 ss., ove la specializzazione del giudice in materia commerciale è indicata come "fattore di efficienza e competitività dei mercati" (p. 182).

⁽¹⁹⁾ In realtà, la sparizione delle "nuove norme sulla giurisdizione" dal testo finale del disegno di legge delega per la riforma del diritto societario è da imputarsi soprattutto ad una presa di posizione degli organismi rappresentativi del ceto

come taluno ha sottolineato ⁽²⁰⁾, l'istituzione delle sezioni specializzate avrebbe potuto vedere la luce solo se inserita all'interno di una generale e radicale ristrutturazione dell'ordinamento giudiziario, magari preceduta da una revisione delle norme costituzionali in tema di giurisdizione: senza realizzare un più vasto disegno di riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia, la sola creazione di sezioni specializzate commerciali sarebbe stata percepita come la concessione di un privilegio a determinate categorie di soggetti, ingenerando il dubbio che solo le imprese fossero ritenute meritevoli di una tutela giurisdizionale più efficiente di quella "ordinaria", dispensata da giudici non specializzati. Solo nel contesto di un globale ripensamento dell'organizzazione giudiziaria, "l'idea di un organo che si occupi specificamente delle liti che maggiormente affliggono l'economia e attengono alla vita dell'impresa, potrà diventare socialmente pienamente accettabile" ⁽²¹⁾.

Se si accetta questa tesi – ossia, la tesi per cui la creazione di giurisdizioni economiche, concepite come sezioni specializzate all'interno degli organi di giurisdizione ordinaria, può apparire del tutto legittima solo nel contesto di un riordino generale della giurisdizione – allora poco si comprende la scelta compiuta dal legislatore con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale avvenuta nel 2003 ⁽²²⁾. A confondere ulteriormente le idee sono intervenute le varie riforme che hanno riguardato queste stesse sezioni in anni più recenti: nel 2012, esse sono state "riciclate" come "sezioni specializzate in materia di impresa", con un notevole ampliamento di competenze, ad esempio in materia di diritto della concorrenza, in materia societaria e di contratti pubblici d'appalto. Ulteriori riforme sono intervenute tra 2013 ed il 2014 e, nel momento attuale (ossia, quasi sul finire del 2014) altri cambiamenti nella competenza delle sezioni, ormai comunemente denominate "tribunali delle imprese", si profilano all'orizzonte²³. Va detto, tuttavia, che sarebbe errato leggere l'istituzione dei "tribunali delle imprese" come il segno di un ripensamento del legislatore sull'utilità di dotare l'ordinamento di organi giurisdizionali forniti di una competenza specifica in determinate materie: il legislatore, infatti, si è limitato a

forense, radicalmente contrario all'istituzione delle sezioni specializzate "per il gravissimo impoverimento che le classi professionali [*delle città non sede di Corte d'appello*] verrebbero a subire, soprattutto sotto il profilo culturale": per un resoconto critico di questa vicenda, che costituisce uno dei tanti esempi di come la *lobby* degli avvocati sia in grado di determinare il successo o il fallimento delle riforme, adducendo motivazioni sulla "nobiltà" delle quali sembra lecito avanzare qualche dubbio, cfr. MARICONDA, V., *La riforma delle società senza giudice specializzato*, in *Corr.giur.*, 2001, p. 1125 ss.

⁽²⁰⁾ Il riferimento è a CONSOLO, C., *Le liti societarie e finanziarie: progetti processuali e tipologie di tutela al di là del "favoloso" art. 11*, in *Corr.giur.*, 2002, p. 684 ss.

⁽²¹⁾ Cfr. ancora CONSOLO, C., *Le liti societarie e finanziarie: progetti processuali e tipologie di tutela*, cit., p. 686.

⁽²²⁾ Cfr. il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (*Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*).

²³ In tema, per tutti cfr. CASABURI, G., *Storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle sezioni specializzate*, in *Dir. ind.*, 2014, p. 172 ss.

“rimiscolare le carte” ed a farlo malamente, posto che anche il semplice funzionamento dei “nuovi” organi giudiziari è fonte di innumerevoli problemi, legati alla carenza di organico, all’assenza delle risorse economiche necessarie e, in generale, ad un impianto legislativo di qualità assai scadente.

3. Una scelta diversa da quella italiana è stata compiuta dal legislatore spagnolo, che nel 2003, in occasione della riforma del diritto fallimentare, ha istituito una nuova figura di giudice ordinario specializzato, il *Tribunal de lo mercantil* ⁽²⁴⁾.

La competenza del nuovo organo giudiziario, divenuto operativo sul finire del 2004, è particolarmente ampia. Come si intuisce dalla denominazione, sono affidate ai *Juzgados de lo mercantil* le controversie in tema di commercio, oltre alle diverse procedure concursuali ed alle azioni di cognizione, cautelari ed esecutive promosse contro il fallito e tali da incidere sulla consistenza del suo patrimonio ⁽²⁵⁾. In realtà, un esame attento dell’elenco delle materie attribuite alla competenza funzionale dei *Juzgados de lo mercantil* rende evidente che attraverso la loro istituzione il legislatore spagnolo ha inteso dare vita ad una vera e propria giurisdizione economica, pur sempre collocata all’interno della giurisdizione ordinaria ⁽²⁶⁾, ma certamente contraddistinta da un elemento di accentuata specializzazione nelle materie rilevanti per il diritto dell’economia. Appartengono infatti alla competenza dei *Juzgados de lo mercantil* le controversie in tema di diritto societario e delle cooperative, di proprietà industriale ed intellettuale, di condizioni generali di contratto, di diritto marittimo e dei trasporti, nazionali ed internazionali, nonché la risoluzione delle questioni che possano sorgere in conseguenza dell’applicazione delle norme sull’arbitrato nelle materie appena elencate ⁽²⁷⁾. Le ragioni dell’attribuzione di una competenza tanto estesa sono illustrate con chiarezza nella *Exposición de motivos* che precede il testo della legge istitutiva del

⁽²⁴⁾ L’istituzione dei *Juzgados de lo mercantil* è avvenuta con la *Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial*.

⁽²⁵⁾ Cfr. l’art. 86 *ter*, c. 1, *Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial* (d’ora innanzi, LOPJ), introdotto dall’art. 6, *Ley Orgánica 8/2003*, cit. *sub* nota 26.

⁽²⁶⁾ Secondo l’art. 117, c. 5 della Costituzione spagnola, uno dei principi regolatori dell’organizzazione e del funzionamento degli organi di giustizia è il “*principio de unidad jurisdiccional*”. La medesima norma, al c. 6, pone il divieto di istituzione di giudici speciali. Si ritiene che tale divieto non precluda la creazione di organi speciali strutturati come articolazioni delle corti ordinarie in applicazione di un criterio di specializzazione *ratione materiae*, a condizione che la specializzazione risponda ad esigenze obiettive e non costituisca il pretesto per introdurre surrettiziamente una illegittima disparità di trattamento, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 14 della Costituzione. In argomento, cfr. DAMIÁN MORENO, J, *Introducción al sistema judicial español*, Cizur Menor, 2002, p. 60 ss.; RAMOS MÉNDEZ, F., *El sistema procesal español* ⁵, Barcelona, 2000, p. 124 ss., nonché CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M., *La exclusividad y la unidad jurisdiccionales como principios constitucionales en el ordenamiento jurídico español*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, n. 113, 2005, consultabile all’indirizzo <<http://www.juridicas.unam.mx/rev/loletin/cont/113/art/art4.htm>>, anche per ulteriori indicazioni di dottrina e riferimenti alla giurisprudenza del *Tribunal Constitucional* in tema di compatibilità dei giudici specializzati con il principio dell’unità della giurisdizione.

⁽²⁷⁾ Cfr. i cc. 2 e 3 dell’art. 86 *ter* LOPJ.

nuovo giudice specializzato ⁽²⁸⁾. Tralasciando ciò che attiene alla *vis atractiva* esercitata dalle procedure d'insolvenza rispetto ad altre azioni che, se affidate a giudici diversi, potrebbero produrre sul patrimonio del fallito effetti pregiudizievoli alla *par condicio creditorum*, con riferimento alle altre materie si ricollega la loro attribuzione ai *Juzgados de lo mercantil* all'esigenza di intraprendere un processo di specializzazione degli organi giurisdizionali, imposto dalla necessità di adeguare l'organizzazione della giustizia ai costanti mutamenti della realtà sociale e dei rapporti di mercato. Solo la specializzazione del giudice – si osserva – garantisce che le controversie economiche, in genere contraddistinte da un elevato grado di complessità, si concludano con “*resoluciones de calidad*”, adottate in tempi ragionevoli da soggetti che, proprio in virtù del loro “*conocimiento específico y profundo*” delle materie trattate, saranno in grado di identificare agevolmente le questioni da decidere. In una prospettiva più ampia, la creazione di un corpo di giudici specializzati favorirà coerenza ed uniformità nell'interpretazione delle norme, con il risultato di rendere maggiormente prevedibile l'esito delle controversie e così favorire la certezza del diritto, obiettivo in vista del quale si prevede che le decisioni rese in primo grado dai *Juzgados de lo mercantil* in composizione monocratica siano assoggettabili in appello al controllo di apposite sezioni istituite presso le *Audiencias Provinciales* e composte da giudici altrettanto specializzati. Il *Consejo General del Poder Judicial* è istituito garante della competenza specifica dei giudici destinati a ricoprire le nuove funzioni, una competenza da vagliare attraverso l'espletamento di adeguate prove selettive.

Sembra quindi che la risposta spagnola al problema di una efficiente “gestione” delle controversie relative a materie complesse sia essenzialmente una risposta che incide sull'individuazione del giudice chiamato a deciderle e non riguarda, se non in maniera marginale e secondaria, il procedimento al quale assoggettarle. La specializzazione del giudice non può certo essere propagandata come la panacea dei molti mali che affliggono l'amministrazione della giustizia, ma potrebbe forse dare un contributo al suo risanamento.

Quanto alla Spagna, la creazione dei *Juzgados de lo mercantil* sembra avere diviso la dottrina. Non diversamente da quanto è accaduto in Italia, al centro del dibattito è stata posta la questione se la specializzazione del giudice in determinate materie costituisca in generale un valore da promuovere o, al contrario, un mito da sfatare. A favore della specializzazione si è addotto ripetutamente l'argomento della complessità della moderna disciplina sostanziale delle materie affidate alla competenza dei nuovi giudici, una complessità dovuta sia al loro stretto collegamento con tutto ciò

⁽²⁸⁾ Il testo della *Ley Orgánica 8/2003* è consultabile online sul sito del *Boletín Oficial del Estado*, all'indirizzo <http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/13812>.

che attiene all'economia ed al mercato, sia agli influssi della normativa comunitaria ed internazionale sulla legislazione domestica ⁽²⁹⁾. Ma il medesimo argomento della complessità o meglio, la sua confutazione, è stato utilizzato anche da chi, sostenendo che la materia *mercantil* non è più complessa di altre, ha affermato che un giudice specializzato non è necessariamente un giurista migliore e più competente di chi specializzato non è, posto che la parcellizzazione dei saperi (e, quindi, la specializzazione) costituisce a qualunque livello uno degli aspetti più negativi e criticabili della cultura del nostro tempo ⁽³⁰⁾.

In ogni caso, le critiche mosse da parte della dottrina ai nuovi *Juzgados de lo mercantil* non sembrano aver convinto il legislatore spagnolo ad abbandonare l'idea che in determinati settori del diritto l'istituzione di un giudice specializzato possa costituire non solo una risposta all'esigenza di razionalizzare la struttura dell'ordinamento giudiziario attraverso una migliore distribuzione dei carichi di lavoro *ratione materiae*, ma anche una risorsa da utilizzare per una risoluzione "esperta" di controversie complesse. Negli ultimi anni, tuttavia, sembra che alla creazione di nuovi giudici specializzati si sia fatto ricorso anche in vista del conseguimento di obiettivi ulteriori rispetto a quelli legati più direttamente al problema di elevare il livello di efficienza nell'amministrazione della giustizia: più precisamente, l'istituzione di nuovi giudici specializzati appare essere stata sperimentata anche come tecnica per favorire l'accesso alla giustizia di categorie di soggetti istituzionalmente "deboli". In questa prospettiva sembra potersi collocare, ad esempio, la recente istituzione dei *Juzgados de violencia sobre la mujer* come parte integrante di un complesso piano di riforme volte a reprimere il fenomeno della violenza (domestica e non) contro le donne ed a promuovere l'attuazione del principio di non discriminazione per ragione di genere ⁽³¹⁾. Come i

⁽²⁹⁾ In questo senso, cfr., ad es., FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., *Especialización judicial para el conocimiento de asuntos relativos a la propiedad industrial y otras cuestiones mercantiles*, in AA. VV., *Estudios acerca de la reforma de la Justicia en España*, I, Madrid, 2004, p. 545 ss.; GARCÍA EGEA, I.J., *La especialización judicial en materia de propiedad industrial y competencia desleal*, in AA. VV., *Estudios acerca de la reforma*, cit., II, p. 93 ss.; SÁNCHEZ-CALERO GUILLARTE, J., *Los juzgados de lo mercantil*, in *Lex Nova*, Enero-Marzo 2002, p. 6 ss.; GARCÍA VILLAVEDE, R., *¿Especialización de los jueces en derecho mercantil?*, in MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ, L. (coord.), *Homenaje a Don Antonio Hernández Gil*, III, Madrid, 2001, p. 2667 ss.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M., *Reflexiones sobre la especialización judicial en España*, in AA. VV., *La especialización judicial en propiedad industrial*, Madrid, 1999, p. 91 ss.;

⁽³⁰⁾ In proposito, cfr. soprattutto BANACLOCE PALAO, J., *Los juzgados de lo mercantil: régimen jurídico y problemas procesales que plantea su actual regulación*, Cizur Menor, 2005, p. 90 ss.; Díez-PICAZO, I., *Los juzgados de lo mercantil*, in ROJO, Á. (dir.), *La reforma de la legislación concursal*, Madrid-Barcelona, 2003, p. 131 ss.; ID., *La inconveniencia de los Juzgados de lo Mercantil*, in *Tribunales de Justicia*, 2002, 8-9, p. 1 ss. Per ulteriori riferimenti al dibattito dottrinale originato dall'istituzione dei *juzgados de lo mercantil*, cfr. ampiamente GARCÍA GONZÁLEZ, P. M., *Los nuevos Tribunales de lo mercantil. Configuración y atribuciones legales*, Cizur Menor, 2004, part. p.35 ss.

⁽³¹⁾ L'istituzione dei *Juzgados de violencia sobre la mujer* e delle corrispondenti sezioni specializzate a livello di giurisdizione d'appello presso le *Audiencias provinciales* si deve alla *Ley Organica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género*, disponibile online sul sito del *Boletín Oficial del Estado*, all'indirizzo <http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/21760>. Sui molteplici contenuti della legge, in generale cfr. GARCÍA-BERRIO HERNÁNDEZ, T., *Medidas de protección de la mujer ante la violencia de género*.

Juzgados de lo mercantil, anche i *Juzgados de violencia sobre la mujer* sono organi specializzati istituiti all'interno della giurisdizione ordinaria; le loro funzioni riguardano principalmente il settore penale, ma anche in materia civile è prevista una loro competenza funzionale in relazione ad alcuni procedimenti (ad esempio, quelli relativi ad ordini di protezione) che vedano come parti la vittima della violenza o l'autore della medesima.

4. Nella cultura giuridica statunitense è sempre prevalsa l'idea secondo cui un buon giudice (e, in particolare, un buon giudice federale) deve necessariamente essere un “generalista”, ossia un giudice in grado di trattare con uguale competenza le questioni di diritto più disparate ⁽³²⁾: la specializzazione, in genere, è stata considerata con sospetto, se non con aperta ostilità, quasi rappresentasse una sorta di dannosa deriva tecnocratica, che potrebbe contaminare la vera essenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ⁽³³⁾. Del resto, la stessa struttura dell'ordinamento giudiziario federale riflette questa concezione, e comprende essenzialmente corti dotate di una *general jurisdiction* ⁽³⁴⁾. Assai spesso, poi, l'esigenza di creare giudici *ad hoc* per il contenzioso relativo a materie di particolare complessità è stata sì soddisfatta, ma “declassando” tali giudici al livello di corti per così dire “inferiori”, ossia corti che, dal punto di vista costituzionale, hanno uno *status* diverso da quello proprio delle corti cui fa riferimento l'art. III della Costituzione statunitense. In effetti, la specializzazione rappresenta un dato caratteristico delle cd. *legislative courts*, ossia le corti composte da giudici che non godono delle tutele predisposte dalla Costituzione a salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei giudici federali delle *constitutional courts*, cioè l'inamovibilità ed il diritto a non vedere diminuita la loro retribuzione finché restano in carica ⁽³⁵⁾.

Claves para la igualdad, Barcelona, 2008; POLO GARCÍA, S. - PERAMATO MARTÍN, T. (Dirs.), *Aspectos procesales y sustantivos de la Ley Organica 1/2004*, Barcelona, 2007.

⁽³²⁾ A questo riguardo, cfr., ad es., POSNER, R. A., *Will the Federal Courts of Appeals Survive uUntil 1984? An Essay on Delegation and Specialization of the Judicial Function*, in 56 *S. Cal. L. Rev.*, p. 761 ss., part. p. 775 ss..

⁽³³⁾ In questo senso, cfr., ad es., WOOD, D. P., *Generalist Judges in a Specialized World*, in 50 *SMU Law Rev.*, 1997, p. 1755 ss.: secondo l'a. le corti federali sarebbero riuscite a preservare intatto il loro ruolo fondamentale all'interno della società statunitense proprio per aver saputo resistere alla tentazione di “professionalizzarsi” e specializzarsi.

⁽³⁴⁾ L'attributo “generale” riferito alla giurisdizione delle corti federali deve però essere correttamente inteso, tenendo conto che la *federal jurisdiction* riguarda solo i “casi” e le “controversie” cui fa riferimento l'art. III, sec. 2 della Costituzione: sinteticamente sul punto, per tutti cfr. CURRIE, D. P., *The Constitution of the United States: A Primer for the People*², Chicago and London, 2000, p. 8 ss.

⁽³⁵⁾ La distinzione tra *constitutional courts* e *legislative courts*, formulata per la prima volta dal giudice Marshall, Chief Justice della Corte Suprema, nella decisione del caso *American Ins. Co. vs Canter* (in 26 U.S. (1 Pet.), 1828, p. 511 ss.), trova il suo fondamento nell'assetto costituzionale del potere giudiziario federale. Sono *constitutional courts* le corti federali menzionate nell'articolo III, ossia la Corte Suprema e le altre corti inferiori istituite dal Congresso come organi nei quali “the judicial power of the United States shall be vested”. Sono invece *legislative courts* le giurisdizioni create ancora dal Congresso, ma nell'esercizio dei poteri legislativi che gli sono attribuiti in generale dall'art. I, norma che, alla *Section* 8, prevede appunto tra i poteri del Congresso anche quello di istituire “tribunals inferior to the Supreme Court”. È evidente, tuttavia, che la distinzione non è sempre facile a cogliersi, proprio perché sia in un caso che

Su questo sfondo, che delinea l'organizzazione attuale delle corti federali, si muove il dibattito dottrinale in tema di specializzazione dei giudici, un dibattito all'interno del quale sembra acquistare sempre maggior credito la tesi che ritiene obsoleta la retorica del giudice generalista, una retorica alla quale – si afferma – neppure gli stessi giudici federali credono più ⁽³⁶⁾.

Negli ultimi anni, la questione se sia opportuno o meno procedere ad una riforma del *federal judiciary* che passi attraverso la creazione di giurisdizioni specializzate ha assunto nuovo risalto a causa della mole imponente di controversie generate dall'*e-commerce* e, più in generale, dall'impatto delle moderne tecnologie su settori fondamentali per lo sviluppo economico ⁽³⁷⁾: è evidente che l'eccezionalità complessità delle questioni sollevate da casi di questo genere costituisce per il giudice generalista una sfida dalla quale difficilmente potrebbe uscire vincente senza l'ausilio di un esperto della materia. Il ricorso alla consulenza tecnica, tuttavia, può non essere risolutivo, soprattutto in un ordinamento in cui il perito è un *expert witness*, ossia un teste di parte, per definizione (o, meglio, per contratto) disposto a rendere una deposizione “esperta” idonea ad avvalorare la tesi sostenuta dalla parte che lo ha ingaggiato. Sono noti i molteplici problemi sollevati dall'introduzione nel processo di nozioni tecniche e scientifiche attraverso la testimonianza di *expert witnesses*, problemi con i quali la dottrina, ma soprattutto la giurisprudenza si confrontano da tempo, alla ricerca di un criterio oggettivo che aiuti il giudice e, a maggior ragione, la giuria a scegliere tra più perizie contrastanti quella su cui basare la decisione ⁽³⁸⁾. È anche in considerazione della non facile soluzione delle questioni sollevate dal ricorso alla *expert testimony* che si sollecita

nell'altro l'istituzione dell'organo giurisdizionale si deve comunque al Congresso: in maniera forse semplicistica, si può dire che, dall'esterno, la natura *constitutional* o *legislative* di una corte si coglie proprio verificando se i giudici che la compongono godono o meno delle garanzie cui si fa riferimento nel testo. Ad esempio, i giudici di quelle che, probabilmente, sono tra le più note ed importanti *legislative courts*, ossia le *bankruptcy courts*, sono nominati per un periodo di quattordici anni dalla corte d'appello nel cui circuito è compresa la corte distrettuale della quale i *bankruptcy judges* diventano *judicial officers* (cfr. 28 U. S. Code, § 152 (a) (1)). Il problema della qualificazione delle corti federali, in realtà, è di una complessità decisamente superiore a quella che forse le sintetiche osservazioni sviluppate in questa nota lasciano intuire. Per un'efficace sintesi, cfr. PFANDER, J. E., *Article I Tribunals, Article III Courts, and the Judicial Power of the United States*, in 118 *Harvard L. J.*, 2004, p. 643 ss.

⁽³⁶⁾ In proposito, cfr. soprattutto CHENH, E. K., *The Myth of the Generalist Judge: An Empirical Study of Opinion Specialization in the Federal Courts of Appeals*, Brooklyn Law School, Legal Studies Paper No. 81, disponibile all'indirizzo <<http://ssrn.com/abstract=985677>>. L'a. osserva che la contrarietà dei giudici federali alla specializzazione è più “di facciata” che di sostanza, come sarebbe dimostrato dal fatto che i giudici tendono ad essere scelti come relatori della sentenza proprio sulla base delle loro competenze specifiche nella materia su cui verte la controversia, specie quando questa presenti questioni tecniche o scientifiche normalmente estranee al bagaglio culturale medio di un giudice.

⁽³⁷⁾ In argomento, per tutti cfr. KONDO, L. L., *Untangling the Tangled Web: Federal Court Reform Through Specialization for Internet Law and Other High Technology Cases*, in 2002 *UCLA J. L. Tech.*, p. 1 ss.

⁽³⁸⁾ Per un inquadramento generale del problema, sono tuttora di attualità le considerazioni svolte da TARUFFO, M., *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 1999, p. 219 ss.; DONDI, A., *Paradigmi processuali e “expert witness testimony” nel diritto statunitense*, ivi, p. 261 ss. Per una più recente ricognizione dello stato della dottrina e della giurisprudenza in tema di *expert witness*, cfr., a titolo del tutto esemplificativo, MNOOKIN, J. L., *Idealizing Science and Demonizing Experts: An Intellectual History of Expert Evidence*, in 52 *Vill. L. Rev.*, 2007, p. 736 ss.; COLE, S. A., *Where the Rubber Meets the Road: Thinking about Expert Evidence as Expert Testimony*, ivi, p. 803 ss.

l'istituzione di nuovi organi giudiziari specializzati, riportando in auge proposte già formulate in passato con riferimento a materie che, in quel momento, apparivano essere di grande complessità⁽³⁹⁾.

Proprio quest'aspetto del dibattito statunitense su quanta specializzazione del giudice sia necessaria o quanto invece sia opportuno far dipendere la decisione di questioni tecniche e complesse dallo scontro tra due esperti, confidando che "if you set two liars to exposing each other, eventually the truth will come out"⁽⁴⁰⁾ appare molto interessante in virtù della prospettiva nella quale il dibattito stesso prende corpo, una prospettiva assai diversa da quella che, nel nostro ordinamento, fa da sfondo alle opinioni espresse a favore o contro la specializzazione del giudice. Peraltro, anche negli Stati Uniti chi è fautore dell'istituzione di nuove corti federali dotate di una *limited jurisdiction*, individuata con riferimento a specifiche materie giudicate particolarmente complesse, avanza anche altri argomenti⁽⁴¹⁾, più familiari al lettore italiano. Il primo è senza dubbio quello relativo ad una migliore e più efficiente gestione del carico di lavoro delle corti e che pone in risalto le "economie di scala" che deriverebbero da una più razionale distribuzione del lavoro, con evidenti vantaggi in termini di tempi e costi del giudizio. Viene poi in considerazione il profilo qualitativo delle decisioni, che si suppone siano più accurate di quelle che un giudice privo di competenze specifiche nella materia su cui verte la controversia potrebbe pronunciare, cosa che, agli occhi delle parti, costituirebbe un importante fattore di legittimazione dell'attività svolta dal giudice specializzato e eleverebbe il grado di accettazione della decisione anche da parte del soggetto risultato soccombente nel processo. Coerenza ed uniformità nella giurisprudenza e, di riflesso, prevedibilità delle decisioni sono indicate, infine, come ulteriori vantaggi derivanti dall'istituzione di *specialized courts*, vantaggi che assumono una particolare valenza in un sistema in cui la *case law* continua a costituire, almeno per certe materie, la fonte primaria del diritto.

I limiti di questo saggio non consentono di approfondire il tema come meriterebbe: del resto, l'intento di chi scrive è semplicemente quello di segnalare che anche negli Stati Uniti, dove pure il tema della complessità delle controversie viene visto essenzialmente in chiave processuale⁽⁴²⁾, esiste una diversa "scuola di pensiero", che punta (anche) sulla specializzazione del giudice come

⁽³⁹⁾ Risalgono agli anni Cinquanta del secolo scorso, ad esempio, varie proposte relative all'istituzione di corti specializzate in materia di proprietà industriale: in tema cfr. RIFKIND, S., A., *Specialized Court for Patent Litigation? The Danger of a Specialized Judiciary*, in 37 *A.B.A. J.*, 1951, p. 425 ss.

⁽⁴⁰⁾ Secondo HUBER, P., *Knowledge of the Law is No Excuse*, in 37 *Proceedings of the Academy of Political Science, New Directions in Liability Law*, 1988, p. 152, la citazione è da attribuirsi a George B. Show.

⁽⁴¹⁾ Sui vantaggi che potrebbero discendere da una riforma del *federal judiciary* attraverso la creazione di corti specializzate in alcune materie, cfr. ampiamente DREYFUSS, R. C., *Forums of the Future: The Role of Specialized Courts in Resolving Business Disputes*, in 61 *Brooklyn L. Rev.* 1995, p. 1 ss.; STEMPEL, J. W., *Two Cheers for Specialization*, ivi, p. 67 ss.

⁽⁴²⁾ Cfr. *supra*, § 1.

risposta al problema rappresentato dal crescente numero di controversie in aree del diritto nuove, nelle quali sorgono questioni tecniche che solo un giudice “cultore della materia” è in grado di risolvere e, prima ancora, di comprendere nella loro specificità.

5. A questo punto, sembra opportuno tornare ad occuparsi del nostro ordinamento, per verificare, in primo luogo, se il problema della specializzazione dei giudici rientra tra quelli che suscitano l'interesse della dottrina impegnata nella difficile ricerca di possibili soluzioni al perdurante stato di crisi della giustizia civile.

Un primo dato di tutta evidenza è che, almeno in anni recenti, il dibattito sulla specializzazione del giudice è sempre stato un dibattito d'occasione, ossia generato da proposte di riforma settoriali, all'interno delle quali l'istituzione di nuove “unità” giurisdizionali nella forma delle sezioni specializzate veniva prospettata come una sorta di necessario *pendant* della radicale riscrittura delle norme, sostanziali e processuali, dettanti la disciplina della materia. A livello normativo, e nonostante l'istituzione delle sezioni specializzate di cui si è fatta menzione più sopra, il problema della specializzazione dei giudici non è stato affrontato seriamente, nel senso che non sono stati introdotti (almeno, fino ad ora) meccanismi selettivi che consentano di valutare le competenze specifiche dei giudici, nella prospettiva di scegliere coloro che possono vantare una reale specializzazione in una materia piuttosto che in un'altra. A ciò ha contribuito un atteggiamento culturale assai diffuso, che attribuisce una connotazione decisamente negativa alla specializzazione del giudice e che è ben illustrato dal pensiero di un'autrice, secondo la quale “alla luce dei principi generali del processo e dei precetti costituzionali (diritto di uguaglianza e di difesa, garanzia del contraddittorio, terzietà e imparzialità – anche visibile – del giudice), non è ammissibile, allo stato attuale di evoluzione del nostro ordinamento, un giudice tecnico che si serva di conoscenze tecniche extragiuridiche nella gestione del processo [...] e nella decisione della causa”⁽⁴³⁾.

La confutazione della tesi per cui la specializzazione del giudice si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali in tema di giurisdizione o anche con le garanzie fondamentali a tutela delle parti nel processo richiederebbe, ovviamente, una trattazione a parte ed un livello di approfondimento che questo saggio non ambisce a raggiungere. Ci si limita, quindi, a riprendere gli argomenti brillantemente illustrati da Renato Rordorf in uno scritto in tema di professionalità dei giudici ⁽⁴⁴⁾: l'a. delinea con grande chiarezza le ragioni per cui la “professione del giudicare” richiede oggi competenze che si sviluppino nello spazio compreso tra due coordinate: “la linea

⁽⁴³⁾ Così CIVININI, M. G., *La specializzazione del giudice*, in *Quest. giust.*, 2000, p. 624 s.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. RORDORF, R., *La professionalità dei magistrati: specializzazione ed avvicendamento*, in *Foro it.*, 2000, V, c. 269 ss.

verticale dell'approfondimento del proprio specifico settore di conoscenza e quella orizzontale di apertura al contesto generale e di collegamento con altri settori limitrofi”(45). E la specializzazione, se intesa correttamente, si colloca proprio nel punto di incontro fra queste due variabili: un punto mobile, perché mobili sono i confini del settore di conoscenza che costituisce la “base di partenza” su cui la professionalità è costruita, come mobili sono i confini delle materie “limitrofe”, in cui il sapere del giudice deve spingersi.

Nell'ordinamento attuale, caratterizzato dal proliferare delle normative di settore, spesso infarcite dal riferimento a nozioni estremamente tecniche, la specializzazione del giudice non mira a rendere secondario il ruolo del consulente tecnico, che continua ad essere indispensabile nell'esame dei profili fattuali della controversia, ma diviene lo strumento indispensabile per una corretta interpretazione della regola che dovrà essere applicata al caso concreto: “solo un certo grado di specializzazione garantisce che davvero il giudice sia in condizione di approfondire le ragioni ispiratrici delle norme che applica, gli effetti che ne possono derivare e la coerenza tra tali effetti e quelle ragioni” (46).

Muovendo dalla premessa che la specializzazione del giudice sia non un disvalore, ma una componente necessaria della sua professionalità, si tratta di individuare in quali settori essa appare particolarmente necessaria e come la si possa realizzare in concreto. Tuttavia, sarebbe pedante e di scarsa utilità tentare un'elencazione delle materie nelle quali l'apporto di un giudice specializzato gioverebbe ad una efficiente trattazione delle controversie; per di più, questo saggio riguarda le cause complesse e, in particolare, i conflitti economici, nella piena consapevolezza che l'impostazione scelta si presta ad almeno due obiezioni: che la complessità può presentarsi in qualunque tipo di controversia, indipendentemente dalla materia su cui verte, e che la nozione di conflitto economico è qui utilizzata con un significato puramente descrittivo e quindi con una dose eccessiva di approssimazione.

Obiezioni a parte, si può formulare un'ipotesi, non verificata ma forse accettabile a livello intuitivo, ossia l'ipotesi che, mediamente, un conflitto economico produce una causa complessa, se non altro perché è complessa e tecnica la normativa di riferimento o perché, se si prende ad esempio di conflitto economico una controversia in materia di diritto societario, di regola il giudice si trova di fronte a situazioni di fatto complesse. Qual è il giudice meglio equipaggiato per trattare controversie di questo genere? Alla luce delle considerazioni svolte finora, la risposta è scontata: un giudice specializzato, ossia un giudice che, grazie alle sue conoscenze extra-giuridiche, possa dare ad un

(45) RORDORF, R., *La professionalità*, cit., c. 269.

(46) RORDORF, R., *La professionalità*, cit., c. 271.

conflitto economico una decisione non solo corretta in punto di diritto, ma anche accettabile in chiave economica.